

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1702 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi per ottenere la copertura della garanzia dell'Unione nel quadro del Fondo InvestEU sono valutate dal comitato per gli investimenti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523.
- (2) Il comitato per gli investimenti effettua la valutazione e la verifica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte facendo riferimento a un quadro di indicatori, compilato dal partner esecutivo a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del predetto regolamento, che garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle proposte.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523, il quadro di valutazione degli indicatori comprende i seguenti sette pilastri: il contributo dell'operazione agli obiettivi delle politiche dell'UE, la descrizione dell'addizionalità, i fallimenti del mercato o la situazione di investimento subottimale che l'operazione mira ad affrontare, il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo, l'impatto dell'operazione, il profilo finanziario dell'operazione e gli indicatori complementari.
- (4) Per garantire che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione, è opportuno stabilire i diversi elementi, indicatori e sottoindicatori da fornire per ciascun pilastro, nonché i criteri di attribuzione del punteggio e le relative ponderazioni che i partner esecutivi devono utilizzare per valutare le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.
- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽¹⁾ GUL 107 del 26.3.2021, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme dettagliate che i partner esecutivi devono seguire per compilare il quadro di indicatori, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/523, così da consentire al comitato per gli investimenti del programma InvestEU di effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione, sono stabilite nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. Principi generali

Il comitato per gli investimenti istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento InvestEU») utilizza un quadro di indicatori (il «quadro di valutazione InvestEU») per valutare le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'Unione. Nel quadro dell'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione InvestEU per effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle domande di utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi.

Il quadro di valutazione InvestEU è compilato dal partner esecutivo che presenta al comitato per gli investimenti la proposta di operazione di finanziamento o di investimento ⁽²⁾, comprese le operazioni quadro ⁽³⁾. Il livello di dettaglio da presentare per ciascuno dei pilastri sarà diverso per le singole operazioni di finanziamento e di investimento e per le operazioni quadro. Nel caso di queste ultime, possono essere fornite stime globali, quali il tipo di intermediari finanziari, il numero stimato e il tipo di destinatari finali, l'entità media dei finanziamenti da fornire ai destinatari finali e l'impatto stimato dell'operazione quadro.

1.1. Contenuto del quadro di valutazione InvestEU

A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento InvestEU, il quadro di valutazione InvestEU comprende i seguenti elementi:

- a) presentazione dell'operazione di finanziamento o di investimento, includendo il relativo nome, il destinatario finale, per le operazioni dirette, o l'intermediario/gli intermediari finanziario/i (se noto, il nome dell'intermediario finanziario; in caso contrario, almeno il tipo) per le operazioni intermedie, il paese/i paesi di attuazione e una breve descrizione dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- b) pilastro 1 — Contributo dell'operazione di finanziamento o di investimento agli obiettivi delle politiche dell'Unione;
- c) pilastro 2 — Descrizione dell'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- d) pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare;
- e) pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;
- f) pilastro 5 — Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- g) pilastro 6 — Profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento;
- h) pilastro 7 — Indicatori complementari.

1.2. Valutazione dei pilastri

Ad ogni operazione di finanziamento o di investimento presentata al comitato per gli investimenti il partner esecutivo attribuisce un punteggio per i pilastri 3, 4 e 5 ed effettua una valutazione mediante indicatori qualitativi o quantitativi senza punteggio per i pilastri 1, 2, 6 e 7.

Il punteggio dei pilastri 3, 4 e 5 utilizza la seguente scala. La stessa scala è utilizzata per gli indicatori e i sottoindicatori con punteggio.

Punti	Punteggio
1	Abbastanza buono
2	Buono
3	Molto buono
4	Eccellente

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁽²⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, punto 10, del regolamento InvestEU.

⁽³⁾ Ossia un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento InvestEU. Per fugare ogni dubbio, qualsiasi riferimento nel presente documento a operazioni di finanziamento o di investimento comprende le operazioni quadro.

Data la natura del relativo ambito, ogni pilastro con punteggio è valutato singolarmente e i singoli punteggi non sono aggregati in una valutazione unica. Se i pilastri sono valutati mediante indicatori e sottoindicatori specifici, nel calcolo del punteggio del pertinente pilastro si tiene conto della ponderazione di detti indicatori e sottoindicatori (moltiplicando il pertinente numero di punti per la pertinente ponderazione) ⁽⁴⁾.

I partner esecutivi motivano ciascun punteggio attribuito, sulla base del metodo descritto nella pertinente appendice e di altri elementi pertinenti inclusi nel regolamento InvestEU, negli orientamenti per gli investimenti ⁽⁵⁾, nei documenti di orientamento della Commissione quali gli orientamenti sulla verifica della sostenibilità ⁽⁶⁾ e la metodologia di monitoraggio del clima e dell'ambiente ⁽⁷⁾.

Nel valutare le operazioni di finanziamento o di investimento il comitato per gli investimenti attribuisce pari importanza a ciascun pilastro, a prescindere dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia costituito da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, la valutazione fornita dal partner esecutivo non è vincolante per il comitato per gli investimenti.

1.3. Pubblicazione del quadro di valutazione InvestEU

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento InvestEU, il pertinente quadro di valutazione InvestEU è pubblicato sul sito web InvestEU dopo la firma della corrispondente operazione di finanziamento o di investimento tra il partner esecutivo e l'intermediario finanziario o il destinatario finale, se del caso. In caso di operazioni quadro, il quadro di valutazione InvestEU è pubblicato dopo la firma del primo sottoprogetto.

Nel presentare la richiesta di copertura della garanzia dell'Unione al comitato per gli investimenti il partner esecutivo presenta il quadro di valutazione InvestEU con informazioni complete su tutti i pilastri. Il quadro di valutazione InvestEU deve contenere la giustificazione della valutazione conformemente ai pilastri da 1 a 6, tra cui i pertinenti indicatori, e agli indicatori del pilastro 7. Pertanto il quadro di valutazione InvestEU sottoposto al comitato indipendente può contenere informazioni sensibili o riservate che non possono essere pubblicate.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data della firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del primo sottoprogetto nel caso di operazioni quadro, il partner esecutivo presenta al segretariato del comitato per gli investimenti la versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU contenente la descrizione dei pilastri da 1 a 5 e degli indicatori del pilastro 7, che è pubblicata. Detta versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU non contiene informazioni commerciali sensibili o riservate. Poiché il profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento comporta informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, non devono essere fornite informazioni sul pilastro 6 nella versione pubblica del quadro di valutazione InvestEU.

2. Il quadro di valutazione InvestEU

2.1. Pilastro 1 — Contributo dell'operazione di finanziamento o di investimento agli obiettivi delle politiche dell'Unione

Nell'ambito del pilastro 1, il partner esecutivo indica la misura in cui l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce alle aree ammissibili a InvestEU, conformemente all'allegato II del regolamento InvestEU, agli orientamenti sugli investimenti e alle condizioni del pertinente prodotto finanziario. Per quanto riguarda il comparto degli Stati membri, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento InvestEU, la valutazione include gli obiettivi politici stabiliti nel pertinente accordo di contribuzione.

Le operazioni di finanziamento e di investimento devono rientrare almeno in un'area ammissibile dell'ambito di intervento appropriato del pertinente prodotto finanziario.

⁽⁴⁾ In sede di aggregazione dei punteggi dei sottoindicatori si applicano le generali regole di arrotondamento. L'arrotondamento è effettuato sulla base di due decimali al numero intero più vicino: Abbastanza buono (1): $1,00 \leq x \leq 1,50$; Buono (2): $1,51 \leq x \leq 2,50$; Molto buono (3): $2,51 \leq x \leq 3,50$; Eccellente (4): $3,51 \leq x \leq 4,00$.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18).

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU [C(2021) 2632 final] (GU C 280 del 13.7.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti sul monitoraggio del clima e dell'ambiente del programma InvestEU [C (2021) 3316 final].

2.2. Pilastro 2 — Descrizione dell'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento

Nell'ambito del pilastro 2 il partner esecutivo spiega in che modo l'operazione di finanziamento o di investimento si aggiunge a fonti private o ad un sostegno esistente proveniente da altre fonti pubbliche, o a entrambi. In particolare, il partner esecutivo dimostra che l'operazione di finanziamento o di investimento soddisfa almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato V, sezione A, punto 2, secondo paragrafo, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU (cfr. appendice 1).

2.3. Pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Nell'ambito del pilastro 3 il partner esecutivo indica il fallimento/i fallimenti del mercato e la situazione/le situazioni di investimento subottimale/i affrontati dall'operazione di finanziamento o di investimento. Ogni operazione di finanziamento o di investimento presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato V, sezione A, punto 1, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU. Il partner esecutivo identifica le caratteristiche alle quali l'operazione di finanziamento o di investimento è conforme e include la relativa giustificazione (cfr. appendice 2).

Sulla base delle caratteristiche individuate, il partner esecutivo valuta in quale misura l'operazione di finanziamento o di investimento affronta situazioni di investimento subottimali e carenze di investimenti derivanti da fallimenti del mercato. I partner esecutivi attribuiscono un punteggio a questo pilastro in base ai criteri di attribuzione di cui all'appendice 2. Le operazioni che affrontano solo un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale avranno un punteggio corrispondente a «Abbastanza buono», mentre le operazioni volte a rimediare a ulteriori fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali avrebbero un punteggio superiore. Inoltre, le operazioni di finanziamento e di investimento volte ad affrontare un solo fallimento del mercato riceveranno punti aggiuntivi a seconda dell'importanza del fallimento del mercato che consentono di affrontare e/o della loro attenzione a priorità politiche specifiche, come descritto nell'appendice 2, tabelle 1 e 2.

2.4. Pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Il pilastro 4 si concentra sul valore aggiunto della partecipazione del partner esecutivo, in quanto offre benefici finanziari e tecnici all'operazione di finanziamento o di investimento. Il punteggio totale del pilastro 4 si basa sui singoli punteggi degli indicatori sottostanti, come descritto nell'appendice 3. È descritto un approccio diverso per le operazioni di finanziamento e di investimento consistenti in finanziamenti diretti e per quelle consistenti in finanziamenti intermediati.

Il pilastro 4 è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1. i benefici finanziari generati dall'intervento del partner esecutivo (ponderazione dei finanziamenti diretti: 12,5 %; ponderazione dei finanziamenti intermediati: 35 %). Si tratta dei benefici finanziari che l'intervento del partner esecutivo apporta alla controparte, quali tassi di interesse più bassi;
2. la scadenza più lunga del finanziamento prestato ai destinatari finali (ponderazione unicamente dei finanziamenti diretti: 25 %). Si tratta della durata per la quale il finanziamento è messo a disposizione del destinatario finale;
3. altri benefici generati per i destinatari finali (ponderazione unicamente dei finanziamenti diretti: 12,5 %). Si tratta di altri benefici, quali periodi di tolleranza, una maggiore flessibilità dei *draw-downs*, la possibilità di rivedere i tassi di interesse, il contributo alla diversificazione delle fonti di finanziamento per i destinatari finali;
4. l'attrazione di altri investitori e l'effetto di segnalazione (ponderazione dei finanziamenti diretti: 25 %; ponderazione dei finanziamenti intermediati: 40 %). Si tratta del ruolo catalizzatore del partner esecutivo nel mobilitare altri investitori pubblici o privati e dell'effetto di segnalazione sul mercato;
5. la consulenza finanziaria e/o le competenze in materia di strutturazione (ponderazione sia dei finanziamenti diretti che dei finanziamenti intermediati: 12,5 %). Si tratta di tutte le dimensioni delle competenze in materia di consulenza finanziaria/strutturazione fornite dal partner esecutivo (anche in qualità di partner consultivo nel quadro del polo di consulenza InvestEU). Sono comprese la prestazione a monte di servizi di consulenza e le competenze interne del partner esecutivo che contribuiscono a migliorare la struttura finanziaria dell'operazione di finanziamento o di investimento durante la preparazione o l'attuazione, anche attraverso strutture di finanziamento innovative, se del caso;

6. consulenza e contributo tecnici (ponderazione sia dei finanziamenti diretti che dei finanziamenti intermediati: 12,5 %). Tutte le dimensioni della consulenza tecnica fornita dal partner esecutivo (anche in qualità di partner consultivo nel quadro del polo di consulenza InvestEU). Sono comprese la fornitura a monte di servizi di consulenza, la prestazione di assistenza tecnica esterna finanziata e/o controllata dal partner esecutivo e le competenze interne del partner esecutivo che contribuiscono a migliorare l'operazione di finanziamento o di investimento, compresa la capacità di attirare investimenti e la concretizzazione degli investimenti/progetti/finanziamenti.

2.5. Pilastro 5 — *Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento*

Il punteggio totale di questo pilastro si basa sui punteggi individuali degli indicatori e sottoindicatori sottostanti, come descritto nella successiva appendice 4. È descritto un approccio diverso per le operazioni di finanziamento e di investimento consistenti in finanziamenti diretti e per quelle consistenti in finanziamenti intermediati.

2.5.1. Finanziamento diretto

Si applicano le seguenti dimensioni e i relativi indicatori e sottoindicatori:

1. **Impatto economico e sulla crescita:** questo indicatore riflette il contributo dell'operazione di finanziamento o di investimento all'attività economica e alla sua crescita sostenibile in termini di costi e benefici socioeconomici. Il punteggio attribuito a questo indicatore si basa sul tasso di rendimento economico («ERR») dell'operazione di finanziamento o di investimento calcolato dal partner esecutivo ⁽⁸⁾.

L'ERR è quantificato utilizzando le migliori pratiche in materia di valutazione economica. Esso prende in considerazione i costi e i benefici socioeconomici dell'operazione di finanziamento o di investimento, compresi gli effetti di ricaduta (ad esempio gli effetti positivi della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, i benefici a lungo termine sul clima, gli impatti sul mercato del lavoro e/o gli effetti positivi e negativi sull'ambiente). Tuttavia, vi sono anche progetti il cui ERR potrebbe essere difficile da stimare o metodi di valutazione economica che non necessariamente giustificano un risultato ERR numerico (ad esempio, l'analisi multicriterio). Una serie di settori è soggetta al rispetto delle norme dell'Unione e la finalità principale della valutazione potrebbe essere quella di garantire l'adozione di una soluzione meno costosa per conseguire detti obiettivi (ad esempio, il trattamento delle acque e dei rifiuti).

Quando l'ERR non è quantificabile, il punteggio di questo indicatore può basarsi su una valutazione qualitativa giustificata dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto ⁽⁹⁾ e il suo impatto previsto sull'attività economica e sulla crescita sostenibile. Tale valutazione qualitativa dovrebbe essere accompagnata da un'analisi dell'adeguatezza sia dei costi di investimento che dei costi operativi per realizzare gli obiettivi previsti, eventualmente mediante un'analisi dei costi minimi e il confronto con investimenti comparabili.

Questo indicatore rappresenta il [40 %] del punteggio totale di questo pilastro.

2. **Impatto sull'occupazione:** questo indicatore riflette il contributo atteso dell'operazione di finanziamento o di investimento in termini di posti di lavoro creati o sostenuti nel corso del ciclo di vita dell'operazione di finanziamento o di investimento, tenendo conto dell'importo del finanziamento fornito dall'operazione di finanziamento o di investimento. Il partner esecutivo fornisce inoltre informazioni sulla composizione di genere del destinatario finale (in particolare nei ruoli decisionali).

Questo indicatore rappresenta il [15 %] del punteggio totale di questo pilastro.

⁽⁸⁾ Conformemente alla metodologia propria del partner esecutivo. Se il partner esecutivo non dispone di una metodologia, per orientare l'analisi sono utilizzati riferimenti pertinenti inclusi negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità. La metodologia utilizzata per il calcolo dell'ERR è coerente con le buone pratiche accettate a livello internazionale. Il partner esecutivo fornisce una chiara giustificazione delle ipotesi sottostanti utilizzate per il calcolo dell'ERR, compresi i benefici considerati e i valori unitari utilizzati per la loro monetizzazione.

⁽⁹⁾ Tra i documenti di riferimento descritti negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, la guida sull'analisi costi-benefici della Commissione e il vademecum sulla valutazione economica di prossima pubblicazione forniscono entrambi indicazioni sui costi e sui benefici tipici per una serie di settori. Il partner esecutivo può anche utilizzare metodologie alternative riconosciute a livello internazionale.

3. **Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità:** questo indicatore riflette i risultati dei controlli e delle valutazioni nel quadro della verifica della sostenibilità ⁽¹⁰⁾, a seconda dei casi, tra cui:

- il progetto, incluse le misure di compensazione o di attenuazione messe in atto, non ha impatti negativi significativi su nessuna delle tre dimensioni della sostenibilità (climatica, ambientale, sociale) sulla base dello screening di InvestEU;
- il progetto ha impatti positivi su clima, ambiente e/o società.

L'indicatore relativo alla verifica della sostenibilità rappresenta il [45 %] del punteggio totale di questo pilastro ed è basato sui punteggi dei sottoindicatori che si indicano di seguito, ponderati come ivi indicato, compresi i punti aggiuntivi, ivi indicati, che possono essere concessi come bonus nel caso in cui il promotore del progetto, in cooperazione con il partner esecutivo, accetti di attuare il programma positivo descritto negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità:

i) **aspetti relativi al clima [15 %]:** questo sottoindicatore riflette gli impatti climatici positivi o negativi e i rischi dell'operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

- se vi sono impatti climatici negativi permanenti o temporanei connessi al progetto in termini sia di attenuazione (emissioni di gas a effetto serra) che di adattamento (impatti, pericoli e rischi climatici) e se e come saranno attenuati o compensati;
- le modalità di gestione di tali preoccupazioni connesse al clima (ossia misure adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o per ridurre ad un livello accettabile il rischio residuo di impatti o pericoli legati ai cambiamenti climatici);
- se vi sono impatti climatici positivi derivanti dai progetti ⁽¹¹⁾ e il loro livello di rilevanza;

ii) **programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]:** questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette il fatto che per i progetti al di sotto della soglia stabilita negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità sono effettuate valutazioni volontarie del clima e sono adottate misure per affrontare i rischi climatici individuati;

iii) **aspetti ambientali [15 %]:** questo sottoindicatore riflette gli impatti positivi o negativi e i rischi ambientali dell'operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

- se vi sono impatti ambientali negativi permanenti o temporanei e se e come saranno attenuati o compensati;
- le modalità di gestione di tali impatti e rischi ambientali (rischi residui dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e/o di compensazione);
- se vi sono impatti ambientali positivi derivanti dai progetti ⁽¹²⁾ e il loro livello di rilevanza;

iv) **programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]:** questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette l'impegno volontario a favore di misure che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto e/o ad attenuarne ulteriormente gli impatti, sulla base della valutazione effettuata;

v) **aspetti sociali [15 %]:** questo sottoindicatore riflette gli impatti positivi o negativi e i rischi sociali dell'operazione di finanziamento o di investimento.

Il partner esecutivo verifica:

- se vi sono impatti sociali negativi permanenti o temporanei e se e come saranno attenuati o compensati;

⁽¹⁰⁾ In linea con le disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

⁽¹¹⁾ Non eseguita su base volontaria come descritto al punto successivo relativo al «programma volontario positivo».

⁽¹²⁾ Cfr. nota 10.

- le modalità di gestione di tali impatti e rischi relativi ad aspetti sociali (rischi residui dopo l'introduzione delle misure di attenuazione e/o di compensazione);
 - se vi sono impatti sociali positivi derivanti dal progetto ⁽¹³⁾ e il loro livello di rilevanza.
- vi) **programma volontario positivo (bonus) [7,5 %]**: questo sottoindicatore è un indicatore bonus e riflette l'impegno volontario a favore di misure che potrebbero contribuire a rafforzare gli effetti positivi del progetto e/o ad attenuarne ulteriormente gli impatti, sulla base della valutazione effettuata.

Informazioni più dettagliate sui criteri di attribuzione del punteggio relativi agli aspetti della verifica della sostenibilità di cui al punto 3 sono presentate nell'appendice 4, **tabella 2**.

Per i progetti per i quali, sulla base delle disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, non è stato individuato alcun impatto che richieda un'ulteriore valutazione per un sottoindicatore specifico, si ritiene che il punteggio per l'indicatore «Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità» sia «Buono», purché sia garantita la conformità ai pertinenti requisiti giuridici e sia presentata al comitato per gli investimenti la giustificazione della mancata verifica. Possono essere attribuiti punti aggiuntivi nel caso in cui gli impatti positivi siano chiaramente identificati o siano adottate misure volontarie per aumentare i risultati in termini di sostenibilità.

Per i sottoindicatori connessi agli «**aspetti relativi alla verifica della sostenibilità**», nell'accordo di garanzia può essere concordato un sistema equivalente del partner esecutivo.

2.5.2. Finanziamento intermediato

Questo pilastro fornisce una valutazione dell'impatto della corrispondente operazione di finanziamento o di investimento sull'accesso ai finanziamenti e sul miglioramento delle condizioni di finanziamento per i destinatari finali. La valutazione si basa sui seguenti indicatori e sottoindicatori:

1. **Aumentare l'accesso ai finanziamenti e migliorare le condizioni di finanziamento per i destinatari finali**: questo indicatore riflette i seguenti aspetti:
 - i) entità del finanziamento che l'intermediario finanziario mette a disposizione dei destinatari finali, in relazione ai finanziamenti sostenuti da InvestEU (ossia, leva finanziaria) (ponderazione: 30 %);
 - ii) benefici per i destinatari finali (ponderazione: 30 %): questo indicatore copre una serie di benefici generati per il destinatario finale;
 - iii) impatto previsto sull'ecosistema finanziario (ponderazione: 20 %), migliore concorrenza/diversificazione delle fonti di finanziamento/nuovo prodotto/nuovi intermediari.

Questo indicatore rappresenta il [80 %] del punteggio totale del pilastro 5.

2. **Impatto sull'occupazione**: questo indicatore si basa sull'occupazione che si prevede sarà sostenuta a livello del destinatario finale per ciascun milione di EUR di finanziamento fornito dall'operazione di finanziamento o di investimento.

Questo indicatore rappresenta il [20 %] del punteggio totale del pilastro 5.

2.6. Pilastro 6 — Profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento

Il profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento è valutato sulla base di parametri di rischio pertinenti quali la perdita attesa (EL), l'intervallo di EL del prodotto finanziario cui appartiene l'operazione di finanziamento o di investimento, il tasso di trasferimento, il tasso di rendimento interno atteso (IRR) e il rating della controparte o altre informazioni quantitative sugli aspetti relativi al rischio in linea con i criteri finanziari definiti per ciascun prodotto finanziario nell'accordo di garanzia (cfr. appendice 5). Qualora tali parametri di rischio non siano disponibili per quanto riguarda i criteri finanziari definiti per ciascun prodotto finanziario nell'accordo di garanzia, è fornita una valutazione qualitativa del modo in cui l'operazione di finanziamento o di investimento si inserisce nel portafoglio complessivo previsto sostenuto nel quadro del prodotto finanziario InvestEU.

2.7. Pilastro 7 — Indicatori complementari

Questo pilastro comprende un elenco di indicatori obbligatori (cfr. appendice 6), ai quali non è attribuito punteggio.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 10.

L'elenco degli indicatori obbligatori comprende indicatori specifici dell'operazione, che consentono al comitato per gli investimenti di disporre di ulteriori informazioni dettagliate su aspetti specifici dell'operazione di finanziamento o di investimento, quali l'investimento mobilitato, l'effetto moltiplicatore e altri indicatori pertinenti specifici dell'operazione determinati dal prodotto finanziario pertinente.

L'elenco può anche includere indicatori del comparto Stati membri, se concordati tra lo Stato e la Commissione nell'ambito dell'accordo di contribuzione e recepiti nel pertinente accordo di garanzia con il partner esecutivo.

In caso di finanziamento intermediato, il partner esecutivo deve fornire informazioni sugli **aspetti ESG** ⁽¹⁴⁾, a seconda dei casi ⁽¹⁵⁾. Questo indicatore riflette la semplificazione degli aspetti ESG da parte degli intermediari finanziari nella loro attività. Il partner esecutivo verifica se l'intermediario finanziario dispone di un sistema di gestione ambientale e sociale (o equivalente) proporzionale al profilo di rischio in termini di sostenibilità ⁽¹⁶⁾ del suo portafoglio. Il partner esecutivo descrive brevemente il livello di controlli effettuati a livello dell'intermediario finanziario e indica se il sistema di gestione ambientale e sociale è considerato adeguato per il livello di rischio in termini di sostenibilità del suo portafoglio (in linea con i requisiti di cui al capitolo 3 degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità). Indica inoltre se sono state individuate lacune e se l'intermediario era tenuto a porvi rimedio, a seconda dei casi.

⁽¹⁴⁾ In linea con le disposizioni degli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

⁽¹⁵⁾ In caso di operazione quadro, se disponibili al momento della presentazione.

⁽¹⁶⁾ Come definito negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità.

APPENDICE 1

Pilastro 2 — Descrizione dell'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento

Per dimostrare che le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione sono addizionali al sostegno di mercato e ad altri sostegni pubblici esistenti, i partner esecutivi forniscono informazioni che attestano la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sostegno fornito mediante posizioni subordinate in relazione ad altri prestatori pubblici o privati o nell'ambito della struttura di finanziamento;
- b) sostegno fornito mediante investimenti in capitale o quasi-capitale o mediante debito a lunga scadenza, il cui prezzo, e i cui requisiti in materia di garanzie o altre condizioni non siano sufficientemente disponibili sul mercato o presso altre fonti pubbliche;
- c) sostegno a operazioni che presentano un profilo di rischio più elevato di quello generalmente accettato dalle attività standard del partner esecutivo o sostegno ai partner esecutivi per consentire loro di superare la propria capacità di sostenere tali operazioni;
- d) partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio in settori di intervento che espongono il partner esecutivo a livelli di rischio più elevati di quelli generalmente accettati dallo stesso o di quelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare;
- e) sostegno che catalizza o attira ulteriori finanziamenti pubblici o privati e integra altre fonti private e commerciali, in particolare da parte di categorie di investitori o investitori istituzionali solitamente poco propensi al rischio, grazie al segnale costituito dal sostegno fornito nell'ambito del Fondo InvestEU;
- f) sostegno fornito attraverso prodotti finanziari non disponibili o non offerti a un livello sufficiente nei paesi o nelle regioni interessate a causa dell'assenza di mercati, di mercati scarsamente sviluppati o di mercati incompleti.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento intermedie, in particolare per il sostegno alle PMI, l'addizionalità è verificata a livello dell'intermediario, piuttosto che a livello del destinatario finale. Si ritiene che sussista il carattere di addizionalità qualora il fondo InvestEU aiuti un intermediario finanziario a creare un nuovo portafoglio con un livello di rischio più elevato o ad aumentare il volume di attività che già presentano un rischio elevato, rispetto ai livelli di rischio che in quel momento i soggetti finanziari pubblici e privati possono o intendono accettare nei paesi o nelle regioni interessate.

Pilastro 3 — Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare

Una descrizione circostanziata del fallimento del mercato o della situazione di investimento subottimale oggetto dell'operazione di finanziamento o di investimento sulla base dei requisiti di cui all'allegato V, sezione A, punto 1, lettere da a) a f), del regolamento InvestEU.

Per avviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario ⁽¹⁾, gli investimenti ammessi alle operazioni di finanziamento e di investimento presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) natura di bene pubblico dal quale l'operatore o l'impresa non può ricavare sufficienti vantaggi finanziari (per esempio per istruzione e competenze, assistenza sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, infrastrutture accessibili a costi nulli o trascurabili);
- b) esternalità che generalmente l'operatore o l'impresa non è in grado di internalizzare, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'efficienza energetica o la protezione del clima o dell'ambiente;
- c) asimmetrie informative, in particolare nel caso delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i livelli di rischio più elevati associati alle imprese in fase di avvio, alle imprese con attività prevalentemente immateriali o con garanzie insufficienti, o alle imprese impegnate in attività ad alto rischio;
- d) progetti infrastrutturali transfrontalieri e relativi servizi o fondi che investono su base transfrontaliera per avviare alla frammentazione e migliorare il coordinamento nel mercato interno;
- e) esposizione, in alcuni settori, paesi o regioni, a livelli di rischio superiori ai livelli che i soggetti finanziari privati possono o intendono accettare, anche per i casi in cui l'investimento non sarebbe stato effettuato o non sarebbe stato intrapreso nella stessa misura a causa della sua novità o dei rischi associati all'innovazione o a tecnologie non dimostrate;
- f) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento InvestEU.

Tabella 1

Pilastro 3 — Tutte le operazioni di finanziamento e di investimento ad eccezione dei finanziamenti intermediati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione

Indicatore	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
Fallimenti del mercato o situazione di investimento subottimale che l'operazione di finanziamento o di investimento intende affrontare	Operazione standard di finanziamento o di investimento volta a rimediare a un fallimento del mercato o a una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale; OPPURE	Operazione di finanziamento o di investimento riguardante: i) un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale, nonché ii) a un altro mercato pertinente; OPPURE	Operazione di finanziamento o di investimento riguardante: i) un fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale inerente al mercato/al settore principale e ii) almeno altri due fallimenti del mercato o altre due situazioni di investimento subottimali rilevanti; OPPURE	Operazione di finanziamento o di investimento esemplare o trasformativa nell'affrontare diversi fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali mediante innovazioni/tecnologie dirompenti o effetti di ricaduta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

	operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa all'estremo inferiore dello spettro della sua prevalenza (importanza) nel rispettivo mercato.	operazione di finanziamento o di investimento volta ad affrontare un fallimento di un mercato principale che si situa nella fascia media dello spettro di prevalenza (rilevanza) nel rispettivo mercato.	operazione di finanziamento o di investimento volta a far fronte a un fallimento di un mercato principale che si situa all'estremo superiore dello spettro della sua prevalenza (importanza) nel rispettivo mercato.	
--	--	--	--	--

Tabella 2

Pilastro 3 — Finanziamenti intermediati per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione

Ai finanziamenti intermediati destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione è attribuito un punto. Se il finanziamento è ubicato in paesi in cui la maggior parte delle dotazioni (> 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento) è prevista in aree Coesione o Transizione giusta ⁽²⁾, o, per le operazioni di finanziamento o di investimento destinate specificamente alle priorità della politica di ricerca e innovazione in Stati membri che sono innovatori moderati o emergenti ⁽³⁾, l'operazione di finanziamento o di investimento otterrà un ulteriore punto. Saranno assegnati punti aggiuntivi se l'operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni dell'ecosistema PMI (microimprese, imprese sociali, imprese basate sull'impatto, start-up o imprese giovani, imprese di proprietà/gestite da donne, imprese gestite da gruppi vulnerabili/svantaggiati, giovani agricoltori ecc.) o mira a ulteriori priorità politiche (sostenibilità, ricerca e innovazione, competenze, istruzione e formazione, digitalizzazione, investimenti in aree rurale, settori culturali e creativi). Il punteggio finale corrisponde alla somma dei punti ottenuti in A, B, C e D, come descritto di seguito.

- A. Accesso ai finanziamenti (Abbastanza buono = 1)
- B. Se l'operazione di finanziamento o di investimento è in un'area Coesione/Transizione giusta (più del 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), o se è destinata specificamente a priorità della politica di ricerca e innovazione in Stati membri dell'UE innovatori moderati o emergenti, è aggiunto un punto
- C. Se l'operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni (dal 10 % al 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), è aggiunto un punto
 OPPURE
 se l'operazione di finanziamento o di investimento è destinata a segmenti vulnerabili/soggetti a restrizioni (più del 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), sono aggiunti due punti.
- D. Se l'operazione di finanziamento o di investimento ha come obiettivo priorità politiche aggiuntive (dal 10 % al 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), è aggiunto un punto
 OPPURE
 se l'operazione di finanziamento o di investimento ha come obiettivo priorità politiche aggiuntive (più del 50 % dell'operazione di finanziamento o di investimento), sono aggiunti due punti

⁽²⁾ Per le operazioni quadro, il criterio dovrebbe essere verificato a livello aggregato.

⁽³⁾ Per Stati membri dell'UE innovatori moderati o emergenti, cfr. il quadro europeo di valutazione dell'innovazione: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.

Pilastro 4 — Contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo

Tabella 1

Finanziamento diretto

Indicatori	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
1. I benefici finanziari generati dall'intervento del partner esecutivo (ponderazione: 12,5 %)	FVA (*) <= 5 pbs Qualsiasi altra operazione di finanziamento o di investimento non elencata nelle successive sezioni.	5 pbs < FVA <= 30 pbs Segmenti senior.	30 pbs < FVA <= 100 pbs Prestiti subordinati, segmenti <i>mezzanine</i> , obbligazioni ibride, prestiti potenziali e prodotti di garanzia.	FVA <= 100 pbs Operazioni in capitale e quasi-capitale.
2. Scadenza più lunga (ponderazione: 25 %)	Il destinatario finale raccoglie regolarmente fondi con scadenze analoghe o l'estensione della durata è inferiore al 30 %.	Il destinatario finale potrebbe facilmente raccogliere fondi con scadenze simili o l'estensione della durata è compresa tra il 30 % e il 49 %.	Il destinatario finale potrebbe, con qualche difficoltà, raccogliere fondi con scadenze simili o l'estensione della durata è compresa tra il 50 % e il 99 %.	Il destinatario finale non è in grado di raccogliere fondi con scadenze analoghe o l'estensione della durata è pari o superiore al 100 %.
3. Altri benefici generati per i destinatari finali: (ponderazione: 12,5 %)	Elementi di punteggio applicabili: a) flessibilità dei <i>drawdowns</i> , b) rimborsi <i>sculpted</i> , c) lunghezza del periodo di disponibilità per le erogazioni, d) lunghezza del periodo di grazia, e) possibilità di convertire/rivedere i tassi di interessi,		f) lunghezza del periodo a tasso fisso, g) finanziamenti in valuta locale all'interno dell'UE, h) contributo alla diversificazione e alla stabilità dei finanziamenti del destinatario finale, i) posizione subordinata, j) altro, da specificare (quali requisiti in termini di garanzie reali che possono sorgere nel contesto dell'operazione di finanziamento o di investimento).	
	Nessuno degli elementi di cui sopra è applicabile.	Sono applicabili uno o due degli elementi di cui sopra.	Sono applicabili da tre a quattro degli elementi di cui sopra.	Sono applicabili almeno cinque degli elementi di cui sopra.
4. Effetto di attrazione ed effetto di segnalazione (ponderazione: 25 %)	Non si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà: i) un effetto catalizzatore sull'attrazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori (ad esempio, cofinanziamenti del partner esecutivo con i soli fondi propri del mutuatario); e/o ii) eventuale effetto di segnalazione nel rispettivo mercato.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un certo impatto sulla mobilitazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori e nel segnalare che si prevede che l'operazione/gli investimenti saranno solidi e meritevoli di sostegno, facilitando in tal modo il finanziamento integrale e la realizzazione.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un impatto significativo sulla decisione di altri finanziatori/garanti/investitori di impegnarsi o di coinvestire anch'essi nell'operazione, con un forte effetto catalizzatore. Sono incluse situazioni in cui il partner esecutivo è stato determinante nel combinare il proprio finanziamento con le sovvenzioni di terzi o altre forme di sostegno esterno per progetti/programmi specifici.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell'operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato (senza il partner esecutivo è improbabile che il progetto avanzi o lo faccia alla stessa velocità o dimensione). Sono incluse, ad esempio, i) l'assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.

5. Consulenza finanziaria e/o competenze in materia di strutturazione (ponderazione: 12,5 %)	Non sono richieste le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo e si prevede che la partecipazione del partner esecutivo sarà marginale. La creazione dell'investimento non si avvale delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto positivo sulla struttura di finanziamento dell'investimento e sarà di valore per la controparte, e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto significativo sulla struttura di finanziamento dell'investimento e un valore significativo per la controparte (ad esempio accelerando la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate ecc.) e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che il contributo del partner esecutivo con le sue competenze in materia di strutturazione finanziaria sarà innovativo e avrà un valore elevato per la controparte (ad esempio accelerando notevolmente la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate a casi complessi, assistenza tecnica o consulenza per la strutturazione finanziaria dell'operazione, esperti del settore finanziario ecc.).
6. Consulenza e contributo tecnici (ponderazione: 12,5 %)	Il destinatario finale non ha bisogno delle competenze tecniche e/o dei servizi di consulenza del partner esecutivo.	La consulenza tecnica del partner esecutivo garantisce la qualità dell'investimento attraverso condizioni di esborso specifiche per il progetto e interventi ad hoc (ad esempio missioni di monitoraggio per garantire il rispetto delle condizioni di esborso) OPPURE relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei progetti.	Il partner esecutivo sostiene la preparazione tecnica o la strutturazione dell'operazione di finanziamento o di investimento per allinearla meglio agli obiettivi strategici OPPURE input mirati (tecnici, economici, di appalti, climatici, ambientali, sociali) e preziosi orientamenti sulle caratteristiche del progetto o sulle opzioni di progettazione, interventi regolari (ad esempio missioni di monitoraggio per garantire il rispetto delle norme) OPPURE monitoraggio mirato (appalti, clima, ambiente, sociale).	Il partner esecutivo sostiene la preparazione tecnica o la strutturazione dell'operazione di finanziamento o di investimento per allinearla pienamente agli obiettivi strategici OPPURE il sostegno tecnico del partner esecutivo ha un impatto rilevante sulla qualità tecnica o economica dell'investimento, in particolare attraverso l'assistenza tecnica o il sostegno consultivo specifici forniti OPPURE monitoraggio fisico significativo, ad esempio per progetti complessi o ad alto rischio.

(¹) FVA = (financial value added) valore aggiunto finanziario. Rappresenta la differenza tra l'alternativa di mercato più vicina (costo del finanziamento alternativo) al destinatario finale e il prezzo del prestito fornito dal partner esecutivo. Il costo del finanziamento alternativo del destinatario finale può essere determinato facendo direttamente riferimento a un'obbligazione liquida o a un prestito sottoscritto di recente dal medesimo emittente per una durata simile a quella del prestito concesso dal partner esecutivo. Per quanto riguarda i cofinanziamenti, il confronto più pertinente è lo strumento commerciale parallelo, a condizione che il prezzo sia noto e che le strutture siano ragionevolmente comparabili. In alternativa, se un tale strumento non esiste, può essere utilizzato come approssimazione un'obbligazione/prestito emesso da un'entità comparabile. I prezzi di mercato saranno ricavati dai livelli di negoziazione primaria e secondaria delle obbligazioni o dei prestiti selezionati, comprese le commissioni annualizzate. Poiché esiste un elevato grado di variabilità dei prezzi per la maggior parte delle obbligazioni del mercato secondario, occorre fare in modo che i costi di finanziamento alternativi selezionati riflettano le medie a più lungo termine o le condizioni attuali di mercato, se si prevede che prevarranno.

Tabella 2

Finanziamento intermediato

Indicatori	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
1. I benefici finanziari generati dall'intervento del partner esecutivo (ponderazione: 35 %)	Qualsiasi altra operazione di finanziamento o di investimento non elencata nelle successive sezioni.	Segmenti senior.	Prestiti subordinati, segmenti <i>mezzanine</i> , obbligazioni ibride, prestiti potenziali e prodotti di garanzia.	Operazioni in capitale e quasi-capitale.
2. Effetto di attrazione ed effetto di segnalazione (ponderazione: 40 %)	Non si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà: i) un effetto catalizzatore sull'attrazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori (ad esempio, cofinanziamenti del partner esecutivo con i soli fondi propri del mutuatario); e/o ii) eventuale effetto di segnalazione nel rispettivo mercato.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un certo impatto sulla mobilitazione di altri cofinanziatori/garanti/investitori e segnali che si prevede che gli investimenti siano solidi e meritevoli di sostegno, facilitando in tal modo il finanziamento e l'attuazione completi.	Si prevede che la partecipazione del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento avrà un impatto significativo sulla decisione di altri finanziatori/garanti/investitori di impegnarsi o di coinvestire anch'essi nell'operazione, con un forte effetto catalizzatore. Sono incluse situazioni in cui il partner esecutivo è stato determinante nel combinare il proprio finanziamento con le sovvenzioni di terzi o altre forme di sostegno esterno per progetti/programmi specifici.	Si prevede che il coinvolgimento del partner esecutivo nell'operazione di finanziamento o di investimento sarà fondamentale per la concretizzazione dell'operazione e/o per il raggiungimento di un livello di finanziamento mirato. Sono incluse, ad esempio, i) l'assunzione del ruolo cardine da parte del partner esecutivo, ii) la combinazione dei prestiti del partner esecutivo con risorse pubbliche e/o private di terzi.
3. Consulenza finanziaria e competenze in materia di strutturazione (ponderazione: 12,5 %)	Non sono richieste le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo e si prevede che la partecipazione del partner esecutivo sarà marginale. La creazione dell'investimento non si avvale delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto positivo sulla struttura di finanziamento dell'investimento e sarà di valore per la controparte, e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che le competenze in materia di strutturazione finanziaria del partner esecutivo avranno un impatto significativo sulla struttura di finanziamento dell'investimento e un valore significativo per la controparte (ad esempio accelerando la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate ecc.) e/o la creazione dell'investimento si avvarrà delle competenze del partner esecutivo.	Si prevede che il contributo del partner esecutivo con le sue competenze in materia di strutturazione finanziaria sarà innovativo e avrà un valore elevato per la controparte (ad esempio accelerando notevolmente la chiusura finanziaria o applicando strutture standardizzate a casi complessi, assistenza tecnica o consulenza per la strutturazione finanziaria dell'operazione, esperti del settore finanziario ecc.).

<p>4. Consulenza e contributo tecnici (ponderazione: 12,5 %)</p>	<p>Non si prevede che il partner esecutivo fornirà all'intermediario consulenza tecnica o sviluppo di capacità.</p>	<p>Si prevede che il partner esecutivo stabilirà condizioni particolari relative all'attuazione delle operazioni sottostanti e fornirà consulenza all'intermediario per selezionarle o si prevede che l'intermediario avrà bisogno di consulenza nell'attuazione dei criteri relativi all'operazione di finanziamento o di investimento.</p>	<p>Il partner esecutivo prevede di partecipare all'assistenza tecnica o alla formazione fornita all'intermediario al fine di migliorarne le prestazioni o la capacità di soddisfare i requisiti (ad esempio in materia di rendicontazione, ammissibilità, aspetti di sostenibilità e norme in materia di appalti). Si prevede che l'assistenza andrà oltre la normale diligenza dovuta nella fase di valutazione da parte del partner esecutivo.</p>	<p>Si prevede che sarà fornita un'ampia assistenza o consulenza tecnica per aiutare l'intermediario a sviluppare segmenti di attività di particolare impatto, come indicato nei settori di intervento di InvestEU. Si prevede che l'assistenza andrà oltre la normale diligenza dovuta nella fase di valutazione da parte del partner esecutivo.</p>
--	---	--	--	--

Pilastro 5 — Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento

Tabella 1

Finanziamento diretto

Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento					
	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)	
1. Impatto economico e sulla crescita (ERR) (ponderazione: 40 %) OPPURE valutazione qualitativa ⁽¹⁾	> 0 %-5 %	5 %-7 %	7 %-10 %	> 10 %	
Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione qualitativa debitamente giustificata dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto e del suo contributo atteso all'attività economica e alla crescita.					
2. Impatto sull'occupazione (ponderazione: 15 %)	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) < 3	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) 3-6	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) 6-8	Fase di costruzione/attuazione (ETP/milioni di EUR) > 8	
	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) < 0,4	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) 0,4-0,7	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) 0,7-1,1	Fase operativa (ETP/milioni di EUR) > 1,1	
3. Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità (ponderazione: 45 %) + bonus	a. Clima (ponderazione: 15 %)	Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.	Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.
	b. Ambiente (ponderazione: 15 %)	Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.	Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.
	c. Dimensione sociale (ponderazione: 15 %)	Impatti negativi non pienamente attenuati, nessun impatto positivo significativo.	Impatti negativi parzialmente attenuati, un certo impatto positivo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo significativo.	Impatti negativi pienamente attenuati, impatto positivo molto sostanziale.
	Bonus Elenco di controllo del programma positivo (ponderazione: 22,5 % in totale per le tre dimensioni)	n/a	n/a	n/a	In caso affermativo, cfr. la tabella 3 per ulteriori dettagli

⁽¹⁾ I partner esecutivi dovrebbero spiegare il motivo per cui l'ERR non può essere calcolato.

Tabella 2

Aspetti relativi alla verifica della sostenibilità — Informazioni dettagliate (finanziamento diretto)

		Abbastanza buono	Buono	Molto buono	Eccellente
Clima 15 %	Impatti negativi e rischi connessi al progetto ⁽¹⁾ (ponderazione: 50 %)	<ul style="list-style-type: none"> — Vi sono alcune preoccupazioni significative relative all'attenuazione e/o all'adattamento legate ai cambiamenti climatici che non possono essere pienamente attenuate o compensate. — Il progetto è soggetto a rischi elevati legati ai cambiamenti climatici e sono attuate alcune misure di attenuazione che affrontano parzialmente tali rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> — Gli impatti negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati. — Il progetto è soggetto a rischi medi legati ai cambiamenti climatici e sono attuate misure di attenuazione che affrontano parzialmente tali rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> — Alcuni impatti negativi permangono dopo l'attuazione delle misure di attenuazione, ma non sono significativi e non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. — Il progetto è soggetto a rischi medi o elevati legati ai cambiamenti climatici, che sono attenuati e ben gestiti. 	<ul style="list-style-type: none"> — Nessun impatto negativo o solo impatti negativi trascurabili dopo le misure di attenuazione (o che non richiedono attenuazione); il progetto è soggetto a rischi bassi legati ai cambiamenti climatici <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> — rischi medi o elevati che sono pienamente attenuati.
	Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria ⁽²⁾ adottata dal promotore/destinatario finale del progetto (ponderazione: 50 %)	Non sono stati individuati impatti positivi significativi	È stato individuato un qualche impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici o sull'adattamento ai medesimi.	Impatti positivi significativi (l'obiettivo del contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato).	Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato all'attenuazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi; si tratta della ragione fondamentale della sua attuazione).
Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni climatiche del progetto (ponderazione: 7,5 % (bonus))		Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto: — intraprendere la verifica climatica (adattamento e/o attenuazione) per i progetti a finanziamento diretto al di sotto della soglia			
Ambiente 15 %	Impatti negativi e rischi connessi al progetto (50 %)	Vi sono alcuni impatti o rischi negativi significativi che non sono stati pienamente attenuati	Gli impatti o i rischi negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati.	Alcuni impatti o rischi negativi permangono dopo l'attuazione, ma non sono significativi e non è necessario adottare ulteriori misure.	Nessun impatto o rischio negativo o solo impatti o rischi trascurabili dopo l'attuazione (o che non richiedono attenuazione).

		Abbastanza buono	Buono	Molto buono	Eccellente
	Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria adottata dal promotore/destinatario finale del progetto. (ponderazione: 50 %)	Nessun impatto positivo significativo	È stato individuato un certo impatto positivo sugli aspetti ambientali	Impatti positivi significativi (l'obiettivo del contributo all'obiettivo ambientale è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato)	Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato a obiettivi ambientali; sono la ragione fondamentale della sua attuazione)
Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni ambientali del progetto (ponderazione: 7,5 % (bonus)) (bonus)		Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto: — il promotore/destinatario finale del progetto adotta misure volontarie per migliorare le prestazioni ambientali del progetto, anche mediante l'attuazione di misure volte a attenuare/compensare ulteriormente gli impatti negativi			
Sociale 15 %	Impatti negativi e rischi connessi al progetto (ponderazione: 50 %)	Vi sono alcuni impatti negativi significativi sul clima che non possono essere pienamente attenuati o compensati	Alcuni impatti negativi significativi sono stati ridotti o limitati mediante misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi individuati	Alcuni impatti negativi permangono dopo l'attuazione delle misure di attenuazione, ma non sono significativi e non si ritiene necessario adottare ulteriori misure	Nessun impatto negativo temporaneo o impatti solo trascurabili dopo l'attuazione (o che non richiedono attenuazione)
	Impatti positivi derivanti dal progetto, nessuna misura volontaria adottata dal promotore/destinatario finale del progetto. (ponderazione: 50 %)	Nessun impatto positivo significativo	Sono stati individuati alcuni impatti positivi sugli aspetti sociali.	Impatti positivi significativi (l'obiettivo del contributo agli aspetti sociali è esplicitamente indicato, ma non è la ragione fondamentale per cui il progetto è realizzato)	Impatti positivi sostanziali (il progetto è interamente dedicato a obiettivi sociali; sono la ragione fondamentale della sua attuazione)
Misure volontarie adottate per migliorare le prestazioni sociali del progetto (ponderazione: 7,5 % (bonus))		Su base volontaria, il promotore del progetto, sotto la guida del partner esecutivo, sarà sottoposto a una o più delle seguenti azioni, se pertinenti per il progetto: — il promotore/destinatario finale del progetto adotta misure volontarie per migliorare le prestazioni sociali del progetto			

(¹) Il progetto in senso lato, comprendente, ad esempio, pertinenti misure di compensazione o di attenuazione messe in atto per affrontare preoccupazioni, legate ai cambiamenti climatici, relative all'attuazione (ossia emissioni di gas a effetto serra) e all'adattamento (ossia per affrontare i pericoli, gli impatti e i rischi dei cambiamenti climatici).

(²) Come descritto negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità nell'ambito delle raccomandazioni per il programma positivo.

Tabella 3

Finanziamento intermediato

Impatto dell'operazione di finanziamento o di investimento				
	Abbastanza buono (= 1)	Buono (= 2)	Molto buono (= 3)	Eccellente (= 4)
1. Aumentare l'accesso ai finanziamenti e migliorare le condizioni di finanziamento per i destinatari finali (ponderazione: 80 %)				
a. Entità dei finanziamenti che l'intermediario finanziario dovrebbe mettere a disposizione dei destinatari finali in relazione ai finanziamenti sostenuti da InvestEU (ponderazione: 30 %)	Entità prevista dei finanziamenti limitata (< 2 volte).	Entità prevista dei finanziamenti moderata (tra 2 e 3 volte).	Entità prevista dei finanziamenti elevata (tra 3 e 5 volte).	Entità prevista dei finanziamenti notevolmente elevata (< 5 volte).
b. Benefici per i destinatari finali ⁽¹⁾ (ponderazione: 30 %)	L'operazione di finanziamento o di investimento consente agli intermediari di offrire condizioni più favorevoli ai destinatari finali mediante: a) flessibilità dei <i>draw-downs</i> , b) rimborsi <i>sculpted</i> , c) lunghezza del periodo di disponibilità per le erogazioni, d) lunghezza del periodo di grazia, e) scadenza più lunga, f) finanziamenti in valuta locale all'interno dell'UE.		g) contributo alla diversificazione e alla stabilità dei finanziamenti del destinatario finale, h) aumento della disponibilità di finanziamenti alternativi non bancari mediante strumenti di debito e/o strumenti di capitale, i) posizione subordinata, j) requisiti in materia di garanzie, k) trasferimento di un vantaggio finanziario dall'intermediario al destinatario finale, l) altro, da specificare (come possono sorgere nel contesto dell'operazione di finanziamento o di investimento).	
	Nessuno degli elementi di cui sopra è applicabile.	Sono applicabili uno o due degli elementi di cui sopra.	Sono applicabili da due a tre degli elementi di cui sopra.	Sono applicabili più di tre degli elementi di cui sopra.
c. Impatto previsto sull'ecosistema finanziario (ponderazione: 20 %)	Si prevede che le attività di finanziamento/ investimento sostengano intermediari ben consolidati, mantenendo i canali di finanziamento esistenti principalmente a livello locale con fertilizzazione incrociata o interazioni limitate con l'ecosistema in senso lato.	Si prevede che le attività di finanziamento/ investimento sostengano in larga misura intermediari ben consolidati, ampliando o espandendo i canali di finanziamento al di là del loro ecosistema locale per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU quali definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.	Si prevede che una parte significativa delle attività di finanziamento/ investimento sia realizzata sostenendo nuovi intermediari, comprese nuove categorie di intermediari, o sviluppando meccanismi di finanziamento o canali di investimento alternativi per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU quali definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.	Le attività di finanziamento/ investimento mirano a sostenere nuovi interventi in un settore in linea con le priorità politiche definite negli accordi di garanzia, o verticali, e/o promuovendo partenariati, lo sviluppo di piattaforme o altre collaborazioni sistematiche all'interno di un ecosistema più ampio per realizzare gli obiettivi politici di InvestEU definiti agli articoli 3 e 8 del regolamento InvestEU.

2. Occupazione (ponderazione: 20 %)

<p>Numero di posti di lavoro che si prevede saranno sostenuti a livello dei destinatari finali (ponderazione: 20 %)</p>	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le garanzie: meno di 50, — per il capitale: meno di 5. 	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le garanzie: tra 50 e 100, — per il capitale: tra 5 e 10. 	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le garanzie: tra 100 e 175, — per il capitale: tra 10 e 15. 	<p>Si prevede che il numero di posti di lavoro (compresi quelli stagionali e a tempo parziale) e/o di lavoratori autonomi che prevedibilmente sarà sostenuto dal partner esecutivo per milione di EUR di finanziamenti sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le garanzie: superiore a 300, — per il capitale: superiore a 15.
---	---	--	--	--

(¹) Nel caso delle operazioni quadro, il partner esecutivo dovrebbe indicare quali tipi di benefici si prevede di conseguire sistematicamente in tutti i sottoprogetti sottostanti.

Pilastro 6 — Profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento

La successiva tabella presenta esempi di indicatori del profilo finanziario che possono essere utilizzati per operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di debito e su strumenti analoghi agli strumenti di capitale. A seconda delle caratteristiche dei prodotti/portafogli finanziari, il partner esecutivo può fornire diversi indicatori. Per le operazioni quadro il partner esecutivo dovrà fornire uno dei seguenti elementi: l'intervallo di rating accettabili dei sottoprogetti sottostanti, il rating medio, l'intervallo dei tassi di trasferimento o altre caratteristiche pertinenti, se disponibili, quali le perdite attese e la durata del portafoglio o dei portafogli sottostanti.

Operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di debito ⁽¹⁾		Esempio 1	Esempio 2
	Indicatore del profilo finanziario (in linea con l'accordo di garanzia)	Perdite attese	Tassi di trasferimento
	Intervallo (se del caso, come definito nell'accordo di garanzia)	$X \% \leq EL \leq Y \%$	n.a.
	Parametri sottostanti	Perdite attese dell'operazione di finanziamento o di investimento Perdite attese del prodotto/portafoglio finanziario	Tasso di trasferimento applicabile per il portafoglio/prodotto finanziario pertinente sulla base delle perdite attese dell'operazione di finanziamento o di investimento
Operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale	Indicatore del profilo finanziario (in linea con l'accordo di garanzia)	Tasso di rendimento interno (IRR), rating della controparte per i fondi o altri parametri pertinenti da concordare nell'accordo di garanzia Rating della controparte, se disponibile	
	Intervallo (se del caso, come definito nell'accordo di garanzia)	$X \leq IRR$ o altri parametri pertinenti $\leq Y$	
	Parametri sottostanti	Tasso di rendimento interno (IRR) per i fondi o altri parametri pertinenti da concordare nell'accordo di garanzia Rating della controparte	

⁽¹⁾ Comprese garanzie limitate e illimitate.

Pilastro 7 — Indicatori complementari

Valori che si prevede di raggiungere al termine del ciclo di vita dell'operazione ⁽¹⁾

Per tutte le operazioni di finanziamento e di investimento:

- a) effetto leva ed effetto moltiplicatore
 - b) importo dell'investimento mobilitato
 - c) [numero] stimato di destinatari finali interessati
 - d) investimenti a sostegno degli obiettivi climatici ⁽²⁾
 - e) investimenti a sostegno degli obiettivi ambientali ⁽²⁾
 - f) investimenti a sostegno della digitalizzazione ⁽²⁾
 - g) investimenti a sostegno della transizione industriale ⁽²⁾
 - h) investimenti a sostegno di una transizione giusta ⁽²⁾
 - i) investimenti per la fornitura di infrastrutture critiche ⁽²⁾
 - j) investimenti nella cibersecurity, nello spazio e nella difesa ⁽²⁾
 - k) In caso di combinazione con altre fonti dell'Unione, indicare la componente non rimborsabile o la componente dello strumento finanziario di altri programmi dell'Unione ⁽²⁾
 - l) altri indicatori specifici dell'operazione di finanziamento o di investimento richiesti dal prodotto finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento, se del caso
- Solo se applicabile, a seconda dell'ambito di intervento e del settore di intervento dell'operazione e del tipo di operazione (operazione diretta o indiretta):

Ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili

Energia:

- a) capacità aggiuntiva installata di produzione di energia rinnovabile e di altre fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni (in megawatt, MW)
- b) numero di nuclei familiari, numero di edifici pubblici e locali commerciali con una migliore classificazione in termini di consumi energetici
- c) stima del risparmio energetico generato dal/dai progetto/progetti (in kilowattora, kWh)
- d) emissioni annuali di gas serra ridotte/evitate in tonnellate di CO₂ equivalente
- e) volume degli investimenti a favore dello sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e degli interventi per renderle intelligenti

Digitale:

numero aggiuntivo di nuclei familiari, imprese o edifici pubblici con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un gigabit, o numero di punti di accesso Wi-Fi creati

Trasporti:

- a) l'operazione di finanziamento o investimento è transfrontaliera e/o contribuisce a progetti per collegamenti mancanti (compresi progetti relativi a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)
- b) l'operazione di finanziamento o investimento contribuisce alla digitalizzazione dei trasporti, in particolare attraverso la diffusione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), i servizi d'informazione fluviale (RIS), i sistemi di trasporto intelligente (ITS), il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (VTMIS)/i servizi marittimi e la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)
- c) numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati
- d) l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce alla sicurezza dei trasporti

Ambiente:

l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce all'attuazione di piani e programmi previsti dall'acquis ambientale dell'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura

Ambito di intervento relativo a ricerca, innovazione e digitalizzazione

- a) numero di imprese che realizzano progetti di ricerca e innovazione
- b) contributo all'obiettivo del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione

Ambito di intervento relativo alle PMI

- a) numero di imprese beneficiarie di sostegno
- b) volume della dotazione assegnato alle PMI/imprese a media capitalizzazione [%], se può essere ragionevolmente stimato al momento della presentazione

Ambito di intervento relativo a investimenti sociali e competenze:

- a) infrastrutture sociali: capacità e accesso alle infrastrutture sociali beneficiarie di sostegno per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro
- b) microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di beneficiari della microfinanza e imprese sociali beneficiarie di sostegno
- c) competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui competenze sono convalidate e certificate diploma di istruzione formale e di formazione

Per le operazioni dirette, se del caso:

- a) inizio e fine lavori
- b) costo di investimento del progetto
- c) rapporto di genere:
 - i) del team dirigenziale del destinatario finale;
 - ii) della forza lavoro;
 - iii) dei proprietari (imprenditori).

Per le operazioni intermedie:

aspetti ESG

Indicatori del comparto degli Stati membri: altri indicatori concordati tra lo Stato membro e la Commissione nell'ambito dell'accordo di contribuzione e recepiti nel pertinente accordo di garanzia con il partner esecutivo.

⁽¹⁾ Per il calcolo di questi indicatori, è usata la metodologia tecnica sviluppata per gli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di InvestEU.

⁽²⁾ Indicare se l'operazione di finanziamento o di investimento contribuisce al settore specifico (sì, no o non noto) e, se del caso, l'importo che si prevede contribuirà a detto settore.